

	 <p>Ministero dell'Istruzione – Istituto Comprensivo “Ezio Crespi” – VAIC86600x Via Comerio 10 Busto Arsizio (VA) Tel. 0331/684288 Fax 0331695999 E-mail VAIC86600x@istruzione.it Sito: https://www.comprensivocrespi.edu.it PEC: VAIC86600x@pec.istruzione.it</p>	
---	--	---

Circolare n. 20 del 22-09-2020

A TUTTO IL PERSONALE
Albo Sicurezza

Oggetto	PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI DIPENDENTI E DEGLI STUDENTI TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI
---------	--

Si informa il personale dell'Istituto:

- che tutti i dipendenti sono tenuti al rispetto delle prescrizioni riportate nel *“REGOLAMENTO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI DIPENDENTI E DEGLI STUDENTI”*
- che in caso di infortuni sul lavoro devono essere adottati comportamenti conformi a quanto indicato nel *“PIANO DI PRIMO SOCCORSO”*
- che in caso di incendio, quando viene dato l'allarme (avviso di esodo) e in qualsiasi situazione di emergenza devono essere adottati i comportamenti illustrati nel *“PIANO DI EMERGENZA”*
- che in riferimento a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 151/2001 il Datore di Lavoro è tenuto ad adottare le misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio *a partire dalla consegna del Certificato di Gravidanza o documento equivalente.*

Tutto il personale deve prendere visione dei documenti sopra indicati che trova sul sito www.comprensivocrespi.edu.it nella HOMEPAGE, sezione SICUREZZA A SCUOLA e presso la BACHECA DELLA SICUREZZA esposta nell'atrio di ingresso della scuola di Via Comerio, stampare questo foglio, firmarlo e trasmetterlo per presa visione a : vaic86600x@istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Armida Truppi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lvo 39/93

FIRMA DEL DIPENDENTE _____



Ministero dell'istruzione – Istituto Comprensivo “Ezio Crespi” – VAIC86600x
Via Comerio 10 Busto Arsizio (VA) Tel. 0331/684288 Fax 0331695999 E-mail VAIC86600x@istruzione.it
Sito: www.compensivocrespi.edu.it PEC : VAIC86600x@pec.istruzione.it

Oggetto: valutazione dei rischi - D.lgs. 81/2008 - tutela delle studentesse e lavoratrici in età fertile

Si comunica che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 11, 2° comma del D.Lgs. n. 151 del 26/3/2001 - (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) che sul sito www.compensivocrespi.edu.it nella Home Page sezione **sicurezza scuola** e nella BACHECA DELLA SICUREZZA di Via Comerio, 10 è **affisso un estratto del Documento di Valutazione dei Rischi** comprensivo del Capitolo relativo alla TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI. Il personale è sollecitato a prenderne visione.

Si comunica altresì che in riferimento a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 151/2001 il personale di sesso femminile in stato di gravidanza è invitato a comunicare **tempestivamente** tale condizione al datore di lavoro . In assenza di tale comunicazione non sarà possibile predisporre le idonee misure di sicurezza a tutela del feto e della lavoratrice.

Distinti saluti.

Busto Arsizio, 22.09.2020

IL DATORE DI LAVORO

Prof.ssa Armida Truppi



Armida Truppi



Ministero dell'istruzione – Istituto Comprensivo “Ezio Crespi” – VAIC86600x
Via Comerio 10 Busto Arsizio (VA) Tel. 0331/684288 Fax 0331695999 E-mail vaic86600x@pec.istruzione.it
Site: www.comprensivocrespi.edu.it PEX : VAIC86600x@pec.istruzione.it

Stralcio del D.Lgs. 151/2001

Art. 6.

1. *Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8.*

Art. 11.

Valutazione dei rischi

1. *Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.*
2. *L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.*